



COMUNE DI LAVIS

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

Deliberazione Giunta Com.le N. 114

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2022.

L'anno 2022 addì **14** del mese di **APRILE** alle ore, **14.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

All'appello risultano i **signori**:

Cognome Nome	Carica	Presenti
Brugnara arch. Andrea	Sindaco	SI
Caracristi Isabella	Assessore	SI
Castellan Franco	Assessore	SI
Fabbro Andrea	Assessore	SI
Paolazzi Luca	Assessore	SI
Pasolli Caterina	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale Carlini dott. Mariano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. BRUGNARA ARCH. ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Relazione di pubblicazione

(Art. 183 del Codice degli enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **19/04/2022** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Certifico inoltre che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto comunale, è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

Addi, **19/04/2022**

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2022.

PREMESSO CHE:

Il finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel Comune di Lavis è svolto seguendo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 27/12/2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Con successive deliberazioni consiliari di approvazione del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati il comune di Lavis ha scelto di applicare sul proprio territorio comunale la cosiddetta tariffa puntuale.

Fino al 31 dicembre 2020 la tariffa adottata si è richiamata espressamente e strutturalmente al modello provinciale, che trovava il proprio fondamento originario nell'art. 8 (Modello tariffario relativo al ciclo dei rifiuti) della L.P. 14.04.1998 n. 5 e s.m. (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).

A partire dall'anno 2020 la competenza è passata in capo all'autorità regolatrice del mercato nazionale e, pertanto, i provvedimenti in materia tariffaria devono essere adottati sulla base delle disposizioni normative nazionali.

Le disposizioni normative nazionali sopra indicate sono costituite:

- dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" nonché dalla deliberazione 31 ottobre n. 444/2019/R/RIF della medesima Autorità recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati". La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha infatti attribuito a tale Autorità specifiche competenze in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018;
- dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante "criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati." Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1 comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1 comma 668);
- dal Decreto Legislativo 26 settembre 2020 n.116 che, in recepimento delle direttive europee in materia, modifica la parte del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dedicata alle norme generali sui rifiuti e imballaggi, prevedendo una nuova classificazione dei rifiuti (urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e cancellando i rifiuti assimilati agli urbani.

Tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite:

- dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sopra indicata;
- dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti. Il MTR ha disposto l'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 che si contraddistingue, rispetto al precedente, dalla sua valenza pluriennale, abbracciando l'intero secondo periodo regolatorio 2022-2025, con la previsione di un aggiornamento a cadenza biennale ed una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente.

Con la deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021 di "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" A.R.E.R.A. ha, tra gli altri, determinato il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7% per ciascun anno del periodo 2022-2025, oltre che il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pari a 6,3%.

All'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario sia soggetto ad aggiornamento biennale e sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del

piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

Il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 deve essere coordinato con quanto disposto dalla deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante la “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”. Il provvedimento adotta il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni. Prevede inoltre l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

Al fine di dare piena applicazione alle disposizioni introdotte con le citate deliberazioni dell'autorità, con deliberazione n. 25 di data 09 luglio 2020 il Consiglio Comunale ha approvato un nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, poi modificato con deliberazione n. 14 di data 18 marzo 2021.

Con deliberazione n. 13 di data 7 aprile 2022 il Consiglio Comunale ha adottato lo SCHEMA I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art.3 comma 1 del TQRIF, che definisce gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ASIA.

Con deliberazione giuntale n. 35 di data 10 febbraio 2022, il comune di Lavis ha dato incarico ai revisori dei conti di Mezzolombardo, Giovo e Sover, anche per delega di altri enti, della validazione del Piano Economico Finanziario di Asia da cui deriverà il PEF del Comune di Lavis ai fini della tariffa corrispettiva per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa all'anno 2022.

La determina di validazione del PEF 2022-2025 è stata sottoscritta in data 24 marzo 2022 dal revisore dei conti del Comune di Sover, dott. Michele Moser, dal revisore dei conti del Comune di Giovo, dott.ssa Cristina Camanini e dal revisore dei conti del Comune di Mezzolombardo, dott. Tommaso Gabrielli e trasmessa dagli stessi con nota ns. prot. 8015 di data 29.03.2022.

Il piano economico finanziario P.E.F. 2022–2025 composto da relazione di accompagnamento e determina di validazione con allegata dichiarazione di veridicità, evidenzia un costo complessivo del servizio pari ad € 1.220.885 con un aumento del 4,27% rispetto all'anno precedente, ripartito tra € 707.206 di costi fissi ed € 513.679 di costi variabili.

La percentuale di raccolta differenziata è stata calcolata per l'anno 2021 nel 84,70%, in leggera diminuzione rispetto al 2020 quando era pari al 84,80%. Tale diminuzione è legata all'aumento del rifiuto secco indifferenziato, dovuto presumibilmente alle raccolte dedicate agli utenti in isolamento da Covid19.

Per entrambe le categorie tariffarie non è più prevista la quota di volume minimo obbligatorio, applicato fino all'esercizio 2020, ai sensi di quanto previsto dal modello tariffario provinciale al tempo vigente ed oggi non più esistente.

Come previsto all'art. 15 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, la parte variabile è costituita da una quota servizi e una quota consumi. La quota consumi è determinata in base ai kg di rifiuto non riciclabile conferito e misurato, la quota servizi è dovuta a copertura dei costi variabili per la raccolta delle frazioni di rifiuti per i quali non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite.

Alla luce di un aumento dei costi totali del 4,27% rispetto al 2021, con un deciso aumento della parte fissa dei costi, dovuta a una diversa suddivisione dei costi tra fissi e variabili in applicazione di quanto previsto dal MTR2, il costo al litro viene mantenuto a €0,09, si ha una diminuzione media della quota servizi dell'11% e un aumento della quota fissa della tariffa del 6,70%.

Richiamato l'art. 18, punto 5, del Regolamento comunale che prevede:

A fronte di emergenze sanitarie o di calamità che abbiano impedito o si prevede impediscano per un periodo di tempo lo svolgimento delle attività economiche il Consiglio comunale con proprio atto di indirizzo e con idonea copertura a bilancio può autorizzare la sostituzione del Comune nel pagamento in tutto o in parte della quota fissa e nella quota servizi - utenze non domestiche - della tariffa per le categorie economiche che siano state parzialmente o interamente impedito ad operare a causa dell'evento sanitario o calamitoso.

Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria e le ripercussioni sulle attività economiche operanti nel territorio comunale, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 8 del 3 marzo 2022, ha dato indirizzo alla Giunta comunale relativamente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per l'anno 2022, di prevedere in tale sede la sostituzione del Comune nel pagamento del 100% della quota fissa e della quota servizi annue per le utenze non domestiche che esercitano in via prevalente un'attività contraddistinta da codice ATECO rientrante nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 del D.L. 149/2020.

Le utenze, con attività contraddistinta da codice ATECO rientrante nell'Allegato 1 o nell'Allegato 2 del D.L. 149/2020, dovranno essere in regola con il pagamento delle fatture arretrate relative agli anni 2020 e precedenti. Si considera in regola con il pagamento anche chi ha aderito ad un piano di rateazione e provvede regolarmente al versamento delle rate concordate.

Per beneficiare della sostituzione non è necessario presentare apposita domanda, l'attività di verifica dei codici ATECO verrà effettuata d'ufficio. Resta salva la possibilità per le utenze di presentare una dichiarazione riportante il codice ATECO della propria attività.

Il Comune trasmetterà l'elenco degli utenti a cui spetta il beneficio al gestore e si sostituirà nel pagamento della somma relativa.

Il costo di tale intervento, stimato in circa € 81.000,00 è finanziato tramite avanzo di amministrazione vincolato derivante dalla minore spesa impegnata nell'esercizio 2021 in seguito al trasferimento dello Stato finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

Richiamato l'art. 16, punto 1. del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati che prevede:

Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, il Comune, in sede di approvazione del piano finanziario, determina annualmente l'importo (Euro/anno per nucleo familiare) delle agevolazioni da applicare.

Richiamato l'art. 18, punti da 1 a 4 del Regolamento comunale che prevede:

1. *Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di:*
 - a) *Utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altri motivi, producano elevate quantità di rifiuti provenienti da ausili sanitari per l'incontinenza (pannoloni, traverse, ecc.) o altro ad esclusione delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o Ente gestore intervengano già con contributo economico diretto; il riconoscimento alla sostituzione è condizionato al parere tecnico dell'ente gestore del servizio rifiuti che ne autorizza lo smaltimento nella frazione indifferenziata del rifiuto; l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare comprovati da idonea documentazione medica.*
 - b) *Utenze non domestiche (case di cura e riposo) ove siano presenti persone con residenza anagrafica nel Comune ed Lavis che a causa di malattia, handicap o altri motivi, producano elevate quantità di rifiuti provenienti da ausili sanitari per l'incontinenza (pannoloni, traverse) o altro ad esclusione delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o Ente gestore intervengano già con contributo economico diretto; il riconoscimento alla sostituzione è condizionato al parere tecnico dell'ente gestore del servizio rifiuti che ne autorizza lo smaltimento nella frazione indifferenziata del rifiuto; l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare comprovati da idonea documentazione medica. La quantificazione di tale situazione dovrà avvenire con la periodicità corrispondente all'emissione delle fatture.*
 - c) *per le abitazioni, occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'I.N.P.S., ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente del reddito di garanzia o di intervento equivalente;*
 - d) *per le abitazioni occupate da persone anziane (ultra 65enni), sole o in coppia con altro anziano situate in unità immobiliari di tipo economico o popolare o ultra popolare (A/3,*

A/4, A/5) aventi superficie tassabile superiore a metri quadrati 100 (cento) e che non superino il seguente reddito, comunque accertato:

- a) Euro 670,06 mensili (se persona sola),*
- b) Euro 969,69 mensili (se nucleo o coppia),*
- c) Il reddito va inteso al netto dell'imposta e al lordo degli oneri deducibili. All'aggiornamento annuale dei limiti di reddito provvede, con propria determina il Capo Settore Ragioneria e Finanza sulla base degli indici ISTAT.*

e) Limitatamente al periodo in cui gli utenti siano stati posti in quarantena per motivi sanitari debitamente certificati, con l'obbligo di conferire i rifiuti anche riciclabili in maniera indifferenziata, il Comune si sostituisce, su domanda dell'interessato, nel pagamento della somma dovuta per i volumi conferiti in tale periodo nella misura del 75%.

3. Il Comune, oltre a provvedere al pagamento della tariffa per le proprie utenze, si sostituisce nel pagamento parziale o totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa come di seguito:

a) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, eccetera, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.

4. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi.

5. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata al Comune dall'utenza interessata.

Richiamato l'art. 19 del Regolamento comunale che prevede:

1. Il Soggetto Gestore attiva presso il C.R. e presso le isole ecologiche dotate di press-container, la rilevazione informatica degli accessi e dei quantitativi conferiti, per i quali viene prevista la corresponsione di un incentivo economico, nella forma di riduzione tariffaria per gli utenti che conferiscono rifiuti differenziati costituiti da carta, cartone, tetrapak, vetro, plastica e metalli direttamente presso il C.R.

2. La quota unitaria dell'incentivo di ogni singola frazione di rifiuto conferito viene stabilita dall'Ente Gestore sulla base del relativo valore economico e sarà adottata dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e relative tariffe.

Richiamato l'art. 20 del Regolamento comunale che prevede, in mancanza di elementi certi in ordine alla quantità di rifiuti prodotta, la fissazione dei volumi prodotti giornalmente ai fini della determinazione della quota variabile della tariffa giornaliera di smaltimento.

Richiamato l'art. 21 del Regolamento comunale che prevede

1. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, socioculturali o del tempo libero, con occupazione di aree pubbliche o ad uso pubblico, il promotore della manifestazione è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera come disciplinata al precedente art. 20.

2. Con appositi provvedimenti potranno essere disciplinate le modalità di utilizzo del servizio rifiuti in occasione di tali manifestazioni.

3. *Qualora il promotore della manifestazione utilizzi per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande stoviglie riutilizzabili o biodegradabili, la relativa tariffa sarà adeguatamente ridotta. La misura della riduzione di cui al presente comma è stabilita annualmente dal provvedimento di approvazione della tariffa.*

Richiamato l'art. 22 del Regolamento comunale che prevede la possibilità da parte dell'Ente Gestore di effettuare servizi complementari ed integrativi rispetto a quelli ordinari coperti dalla tariffa di cui al presente regolamento come, ad esempio il noleggio ed il ritiro e smaltimento di rifiuti in occasione di particolari necessità

Ritenuto necessario definire l'agevolazione prevista dall' art. 16 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nella misura seguente:

numero di componenti della famiglia anagrafica	Importo agevolazione per utenze domestiche che praticano il compostaggio
1	Euro 15,00
2	Euro 28,00
3	Euro 33,00
4	Euro 38,00
5	Euro 45,00
6 o più	Euro 53,00

Ritenuto necessario definire le sostituzioni previste dall' art. 18 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nella misura seguente:

Tipologia	Importo/misura sostituzione
Comma 1. lett. a) Utenza domestica: ausili sanitari per l'incontinenza	50% quota consumi (max €250,00)
Comma 1. lett. a) Utenza domestica: ausili sanitari per A.D.I. – A.D.C.P. - SACCHE	960 litri/anno
Comma 1. lett. a) Utenza domestica: ausili sanitari per dialisi peritoneale	1920 litri/anno
Comma 1. lett. b) Utenza non domestica: ausili sanitari	50% quota consumi (max €5.000,00)
Comma 1. lett. c) Utenza domestica: indigenti	75%

Comma 1. lett. d) Utenza domestica: anziani per reddito e superficie	60%
Comma 1. lett. e) Utenza domestica: quarantena	75%
Comma 2. lett. a) Utenza non domestica: associazioni	65%

Ritenuto necessario definire la misura dell'incentivo stabilita dall'Ente Gestore previsto dall'art. 19 Regolamento per l'applicazione della tariffa nella seguente misura:

tipologia di rifiuto conferito al C.R.	Importo agevolazione per conferimenti presso il C.R.
Carta	Euro a kg 0,0000
cartone	Euro a kg 0,0800
Plastica e nylon	Euro a kg 0,0800
imballaggi di plastica	Euro a kg 0,1000
rottami ferrosi e non ferrosi	Euro a kg 0,0230
rottami di vetro	Euro a kg 0,0080

Al fine di promuovere il conferimento diretto presso il C.R. e presso le isole ecologiche dotate di press-container, si intende incrementare l'incentivo per le utenze domestiche del Comune di Lavis portando il totale dell'incentivo alla seguente misura:

tipologia di rifiuto conferito al C.R.	Importo agevolazione per conferimenti presso il C.R.
Carta	Euro a kg 0,0100
cartone	Euro a kg 0,0800
Plastica e nylon	Euro a kg 0,2400
imballaggi di plastica	Euro a kg 0,3000
rottami ferrosi e non ferrosi	Euro a kg 0,0690
rottami di vetro	Euro a kg 0,0240

La copertura del maggior incentivo riconosciuto agli utenti, rispetto alla misura dell'incentivo stabilita dall'Ente Gestore, verrà garantita attraverso il fondo differenze di gettito tariffario degli utenti del Comune di Lavis, a disposizione dell'Ente Gestore ovvero, in caso di incapienza del fondo, il Comune si sostituirà nel pagamento di quanto non sia stato possibile coprire.

Ritenuto necessario definire la misura dei volumi di cui all'art. 20 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nelle seguenti misure:

Generi alimentari	50 litri
Altre attività	30 litri

Ritenuto necessario definire la misura dell'incentivo previsto dall'art. 21 Regolamento per l'applicazione della tariffa nella seguente misura:

tipologia.	Misura agevolazione
Manifestazioni ed eventi Uso stoviglie riutilizzabili o biodegradabili	80%

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende pertanto necessario adottare il Piano economico e finanziario 2022-2025 ed approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Ascoltata la relazione;

Attesa la competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, in quanto atto non riservato alla competenza del Consiglio, del Sindaco o delle figure dirigenziali dell'ente;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 25/10/2018;

Visto il D.U.P. 2022 – 2024, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 18/11/2021.

Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. 2022 – 2024 ed il bilancio di previsione 2022 – 2024, approvati con deliberazione consiliare n. 11 del 07/04/2022.

Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, 187 e 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il piano economico finanziario 2022-2025 redatto secondo il MTR-2 definito con deliberazione di ARERA 363/2021, e corredato dalla relazione di accompagnamento e dalla determina di validazione con dichiarazione di veridicità che vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale quantificato sinteticamente nell'importo di € 1.220.885;
2. di trasmettere, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 02/2020;

3. di approvare, per quanto esposto in premessa, le tariffe rifiuti relative all'anno 2022 nelle seguenti misure:

LISTINO TARIFFA UTENZA DOMESTICA 2022:

	Categoria	Quota fissa €/mq	Quota variabile €/lt	Quota servizi
Residenti	<i>Componenti 1</i>	€ 0,56040	€ 0,09000	€ 16,21870
	<i>Componenti 2</i>	€ 0,65470	€ 0,09000	€ 19,12390
	<i>Componenti 3</i>	€ 0,72840	€ 0,09000	€ 21,52910
	<i>Componenti 4</i>	€ 0,79520	€ 0,09000	€ 23,02060
	<i>Componenti 5</i>	€ 0,85720	€ 0,09000	€ 24,86160
	<i>Componenti 6 o più</i>	€ 0,92550	€ 0,09000	€ 25,37180
Non residenti	<i>Da MQ 0 a mq 45 - componenti 1 da regolamento TIA</i>	€ 0,56040	€ 0,09000	€ 16,21870
	<i>Da mq 46 a mq 60 - componenti 2 da regolamento TIA</i>	€ 0,65470	€ 0,09000	€ 19,12390
	<i>Da mq 61 a mq 75 - componenti 3 da regolamento TIA</i>	€ 0,72840	€ 0,09000	€ 21,52910
	<i>Oltre 76 mq - componenti 4 da regolamento TIA</i>	€ 0,79520	€ 0,09000	€ 23,02060

LISTINO TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA 2022

Categoria	Quota fissa €/mq	Quota variabile €/lt	Quota servizi €/mq
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,40310	€ 0,09000	€ 0,09940
02 - Cinematografi e teatri	€ 0,37360	€ 0,09000	€ 0,07580
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,50970	€ 0,09000	€ 0,12730
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,74720	€ 0,09000	€ 0,18950
04b – Aree autostradali	€ 0,86510	€ 0,09000	€ 0,21860
05 - Stabilimenti balneari	€ 0,00000	€ 0,09000	€ 0,00000
06 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,42270	€ 0,09000	€ 0,08550
07 - Alberghi con ristorante	€ 1,17980	€ 0,09000	€ 0,29860
08 - Alberghi senza ristorante	€ 0,93390	€ 0,09000	€ 0,23530
09 - Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, collegi, circoli	€ 0,98310	€ 0,09000	€ 0,24860
10 - Ospedali	€ 0,00000	€ 0,09000	€ 0,00000
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,05830	€ 0,09000	€ 0,26730
12 - Banche e istituti di credito	€ 0,59980	€ 0,09000	€ 0,15250
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,38620	€ 0,09000	€ 0,24710
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,38620	€ 0,09000	€ 0,27530
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,81600	€ 0,09000	€ 0,14860

16 - <i>Banchi di mercato beni durevoli*</i>	€ 0,00000	€ 0,09000	€ 0,00000
17 - <i>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</i>	€ 1,41570	€ 0,09000	€ 0,27130
18 - <i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</i>	€ 0,80610	€ 0,09000	€ 0,26620
19 - <i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>	€ 1,07160	€ 0,09000	€ 0,27130
20 - <i>Attività industriali con capannone di produzione</i>	€ 0,00000	€ 0,09000	€ 0,00000
21 - <i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	€ 0,81260	€ 0,09000	€ 0,13640
22 - <i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>	€ 5,47610	€ 0,09000	€ 1,38460
23 - <i>Mense, birrerie, hamburgerie</i>	€ 6,13470	€ 0,09000	€ 1,20600
24 - <i>Bar, caffè, pasticceria</i>	€ 3,89320	€ 0,09000	€ 0,98350
25 - <i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>	€ 1,98590	€ 0,09000	€ 0,50170
26 - <i>Plurilicenze alimentari e/o miste, produttori di vino</i>	€ 2,04490	€ 0,09000	€ 0,38200
27 - <i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>	€ 7,04900	€ 0,09000	€ 1,56690
28 - <i>Ipermercati di generi misti, commercio all'ingrosso con contestuale lavorazione prodotti alimentari</i>	€ 2,69370	€ 0,09000	€ 0,38870
29 - <i>Banchi di mercato generi alimentari</i>	€ 0,00000	€ 0,09000	€ 0,00000
30 - <i>Discoteche, night club</i>	€ 0,00000	€ 0,09000	€ 0,00000

4. di approvare il listino delle attività varie come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di approvare, ai sensi degli art. 16, 18 comma 1, 18 comma 2, 19 e 21 del Regolamento per l'applicazione della tariffa le agevolazioni, gli incentivi, le riduzioni e le misure di sostituzione del Comune al soggetto contribuente come riportate in premessa, quantificando l'importo presunto delle sostituzioni in € 9.000,00;
6. di approvare, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della tariffa gli incentivi per il conferimento diretto presso il C.R. e presso le isole ecologiche dotate di press-container nella seguente misura:

tipologia di rifiuto conferito al C.R.	Importo agevolazione per conferimenti presso il C.R.
Carta	Euro a kg 0,0100
cartone	Euro a kg 0,0800
Plastica e nylon	Euro a kg 0,2400
imballaggi di plastica	Euro a kg 0,3000
rottami ferrosi e non ferrosi	Euro a kg 0,0690
rottami di vetro	Euro a kg 0,0240

7. di determinare, in via eccezionale per l'anno 2022, come misura a sostegno dell'economia locale a seguito dell'emergenza determinata dalla pandemia COVID-19, la sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa sostituendosi nel pagamento a favore del gestore del 100% della quota fissa e della

quota servizi annua per le utenze non domestiche che esercitano in via prevalente un'attività contraddistinta da codice ATECO rientrante nell'Allegato 1 o nell'allegato 2 del D.L. 149/2020

La sostituzione viene concessa d'ufficio, previa attività di verifica dei codici ATECO. Le utenze dovranno essere in regola con il pagamento delle fatture arretrate relative agli anni 2020 e precedenti. Si considera in regola con il pagamento anche chi ha aderito ad un piano di rateazione e provvede regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. di definire la misura dei volumi di cui all'art. 20 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nelle seguenti misure:

Generi alimentari	50 litri
Altre attività	30 litri

9. di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2022;
10. di dare comunicazione, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA;
11. di dare atto che la somma complessiva per sostituzioni pari a presunti euro 81.000,00 è prevista nel bilancio di previsione corrente, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 07.04.2022, alla missione 1 programma 5 e che sarà impegnata nell'importo esatto una volta verificati i codici ATECO di tutte le utenze potenzialmente beneficiarie degli interventi sostitutivi del Comune disposti con il presente provvedimento;
12. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. 2.7.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - Ai sensi degli art. 119 e 120 del D.lgs. 02.07.2010 n. 104, per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture i termini di cui sopra sono dimezzati ed il ricorso straordinario al capo dello Stato non è ammesso.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 410**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2022.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Parere ai sensi degli art.185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. Il parere di seguito espresso è da considerarsi FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 14/04/2022

Il Responsabile di Settore

Andrea Turra

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 14/04/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Brugnara arch. Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Brugnara Andrea in data 19/04/2022
MARIANO CARLINI in data 19/04/2022



COMUNE DI LAVIS

Provincia Autonoma di Trento

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e pertanto diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta.

Il verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 19/04/2022 per rimanervi affisso per 10 giorni consecutivi.

Contestualmente l'elenco deliberazioni pubblicate è trasmesso ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carlini dott. Mariano

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MARIANO CARLINI in data 04/05/2022